



**Città di  
Borgomanero**

---



## **PIANO DELL'ARREDO URBANO**

### **REGOLAMENTO TENDE DA SOLE**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....**)

**23 marzo 2015  
IL DIRIGENTE  
F.to Manuelli Arch. Antonella**

# PIANO DELL'ARREDO URBANO

## REGOLAMENTO TENDE DA SOLE

### INDICE

#### Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di intervento	pag. 3
Art. 2 - Modalità tecniche di presentazione	pag. 3
Art. 3 - Classificazione degli impianti pubblicitari	pag. 4
Art. 4 - Criteri generali di inserimento	pag. 4

#### Titolo II - Disposizioni particolari

Art. 5 - Tende a cappottina (A)	pag. 5
Art. 6 - Tende a pantalera (B)	pag. 6
Art. 7 - Tende a sporgenza ridotta (C)	pag. 6
Art. 8 - Norme transitorie	pag. 7

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – AMBITO DI INTERVENTO**

La collocazione, sugli edifici posti lungo le vie e spazi pubblici del territorio comunale di tende da sole è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative.

Le tipologie di tende da sole oggetto delle seguenti disposizioni sono elencate e classificate all'art. 3.

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel relativo Regolamento comunale.

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente. A tale scopo sono riconosciuti come di particolare pregio gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonché tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città. Si considerano di particolare interesse anche tutti gli edifici con valore ambientale o documentario, comprendendo in ciò quelli realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, che se pure non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città (sistemazioni dell'800 o dei primi anni del 900 sino agli anni '30-'40).

Nel presente Regolamento vengono previste norme specifiche per gli ambiti ricadenti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali (così come individuati nella cartografia allegata al Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 17 del 19/03/2012).

### **Art. 2 - MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE**

Prima di installare o modificare tende da sole gli interessati devono presentare domanda in bollo. La stessa può essere prodotta in forma cartacea o in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.).

Per i manufatti che dovranno essere installati su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, l'autorizzazione e/o il parere scritto favorevole da parte dell'Ente competente che dovrà essere allegato alla predetta domanda. Per i manufatti che dovranno essere installati su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela è subdelegata all'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre istanza per l'acquisizione dell'opportuna autorizzazione.

Per le tende da sole da installare nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico, verrà acquisito parere vincolante da parte della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

La domanda dovrà comprendere la seguente documentazione:

- 1) riferimenti catastali dell'immobile presso il quale si intende installare il manufatto al fine di verificare l'esatta ubicazione dello stesso e la presenza di eventuali vincoli;

- 2) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio interessato;
- 3) documentazione fotografica a colori della posizione richiesta. Le fotografie devono in ogni caso risultare tali da consentire una completa visione generale e di dettaglio della posizione e della facciata;
- 4) documentazione grafica costituita da n. 4 copie del disegno con l'indicazione delle quote, della posizione, degli eventuali caratteri grafici ecc. dei manufatti previsti e della facciata interessata, o adeguata porzione di essa; deve essere altresì indicata la larghezza del marciapiede (rialzato o a raso);
- 5) campione del tessuto;
- 6) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- 7) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

### **Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE TENDE DA SOLE**

Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, le tende da sole, oggetto del presente regolamento, si articolano nel seguente modo:

- A 1) Tende a cappottina a ribalta a semicupola o a profilo arrotondato
- A 2) Tende a cappottina a ribalta semicilindrica
- B 1) Tende a pantalera a rullo
- B 2) Tende a pantalera con telaio fisso
- C 1) Tende a sporgenza ridotta con telaio fisso
- C 2) Tende a sporgenza ridotta a telo frontale.

Nel "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" allegato al "Piano dell'Arredo Urbano" sono inseriti alcuni esempi dei predetti manufatti.

Qualunque altro tipo di tenda a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Eventuali deroghe, possono essere concesse per le tende da sole da installare in particolari ambiti (ad esempio nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali) nel caso in cui, il rispetto a quanto prescritto nel presente Regolamento comprometta il contesto architettonico nel quale si inseriscono.

### **Art. 4 – CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO**

Tutte le tende devono essere sottoposte a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine.

Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dei manufatti installati, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

Sulle tende possono essere inserite scritte pubblicitarie di esercizio (vedi "Regolamento impianti pubblicitari").

Nei fabbricati, non possono essere collocate tende su colonne, balaustrate e inferriate decorate, fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

In tutto il territorio comunale, in vie o aree di particolare vocazione commerciale (ad esempio i centri commerciali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in deroga alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi di copertura, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli uffici competenti.

Indipendentemente dalle sporgenze e altezze stabilite negli articoli seguenti, gli uffici comunali competenti potranno imporre misure diverse in casi particolari connessi con le esigenze di sicurezza della viabilità.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 5 – TENDE A CAPPOTTINA (A)**

#### **A 1 Tende a cappottina a ribalta a semicupola o a profilo arrotondato.**

- a) Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali sono ammesse solo in presenza di marciapiede, rialzato o a raso, e nelle aree pedonali.

Questo tipo di tenda è da collocarsi in corrispondenza delle singole aperture delle facciate, nel caso queste presentino un'arcata superiore.

La larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale all'apertura, nel caso in cui questa sia priva di cornice; in presenza di cornice intorno all'apertura, la larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale alla cornice stessa.

L'altezza della tenda non deve essere inferiore a m 2,20, comprese le mantovane.

La sporgenza massima è stabilita in m 1,50 e comunque deve essere inferiore rispetto alla larghezza del marciapiede.

I tessuti dovranno essere di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata, a tinta unita.

I colori dei tessuti devono essere scelti in base a quelli stabiliti nella Scheda I2 del "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" ed altresì allegata al presente Regolamento; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

- b) Nelle rimanenti aree del territorio comunale, valgono le stesse norme del punto a); sono ammessi anche i tessuti lucidi o plastificati, a tinta unita o a strisce, con colori scelti liberamente; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

#### **A 1 Tende a cappottina a ribalta semicilindrica**

- a) Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali sono ammesse solo in presenza di marciapiede, rialzato o a raso, e nelle aree pedonali.

Questo tipo di tenda è da collocarsi in corrispondenza delle singole aperture delle facciate nel caso queste presentino superiormente l'architrave orizzontale.

La larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale all'apertura, nel caso in cui questa sia priva di cornice; in presenza di cornice intorno all'apertura, la larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale alla cornice stessa.

L'altezza della tenda non deve essere inferiore a m 2,20, comprese le mantovane.

La sporgenza massima è stabilita in m 1,50 e comunque deve essere inferiore rispetto alla larghezza del marciapiede.

E' ammessa anche la versione con telaio fisso (non ribaltabile); in tale caso l'altezza minima deve essere non inferiore a m 2,50.

I tessuti dovranno essere di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata, a tinta unita.

I colori dei tessuti devono essere scelti in base a quelli stabiliti nella Scheda I2 del "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" ed altresì allegata al

presente Regolamento; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

- b) Nelle rimanenti aree del territorio comunale, valgono le stesse norme del punto a); sono ammessi anche i tessuti lucidi o plastificati, a tinta unita o a strisce, con colori scelti liberamente; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

## **Art. 6 – TENDE A PANTALERA (B)**

### **B 1 – B 2 Tende a pantalera a rullo e con telaio fisso**

- a) Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali sono ammesse solo in presenza di marciapiede, rialzato o a raso, e nelle aree pedonali.

Questo tipo di tenda è da collocarsi in corrispondenza delle singole aperture delle facciate, nel caso queste presentino superiormente l'architrave orizzontale.

La larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale all'apertura, nel caso in cui questa sia priva di cornice; in presenza di cornice intorno all'apertura, la larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale alla cornice stessa.

L'altezza della tenda non deve essere inferiore a m 2,20, comprese le mantovane.

La sporgenza massima è stabilita in m 1,50 e comunque deve essere inferiore rispetto alla larghezza del marciapiede.

I tessuti dovranno essere di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata, a tinta unita.

I colori dei tessuti devono essere scelti in base a quelli stabiliti nella Scheda I2 del "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" ed altresì allegata al presente Regolamento; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

- b) Nelle rimanenti aree del territorio comunale, valgono le stesse norme del punto a); sono ammessi anche i tessuti lucidi o plastificati, a tinta unita o a strisce, con colori scelti liberamente; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

## **Art. 7 – TENDE A SPORGENZA RIDOTTA (C)**

### **C 1 – C 2 Tende a sporgenza ridotta con telaio fisso e a telo frontale**

- a) Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali sono ammesse anche in vie prive di marciapiede.

Questo tipo di tenda è da collocarsi in corrispondenza delle singole aperture delle facciate, sia che queste presentino superiormente l'architrave orizzontale o l'arcata.

La larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale all'apertura, nel caso in cui questa sia priva di cornice; in presenza di cornice intorno all'apertura, la larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale alla cornice stessa.

L'altezza della tenda non deve essere inferiore a m 2,20, comprese le mantovane.

La sporgenza massima è stabilita in m 0,25.

I tessuti dovranno essere di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata, a tinta unita.

I colori dei tessuti devono essere scelti in base a quelli stabiliti nella Scheda I2 del "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" ed altresì allegata al presente Regolamento; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.


- b) Nelle rimanenti aree del territorio comunale, valgono le stesse norme del punto a); sono ammessi anche i tessuti lucidi o plastificati, a tinta unita o a strisce, con colori

scelti liberamente; i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

#### **Art. 8 - NORME TRANSITORIE**

Le tende esistenti, se autorizzate prima dell'approvazione del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate con le presenti norme al momento della scadenza dell'Autorizzazione. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, l'ufficio comunale responsabile può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore a cinque anni.

PAU	STRUMENTI AMBINETALI	SCHEDA
	COMPONENTI DEL COMMERCIO	1
TIPO	REPERTORIO TENDE	2



Esempi di tessuti di tela di cotone impermeabilizzata non lucida a tinta unita